

CAMERA DEI DEPUTATI N. 285

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVI, BERNARDI, BONALUMI

Presentata il 9 agosto 1976

Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle riunioni del Comitato consultivo italiani all'estero e della Conferenza nazionale dell'emigrazione, è stata ripetutamente espressa l'esigenza di apportare modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, « sulla cittadinanza italiana » nel senso di favorire la conservazione della cittadinanza italiana per coloro che si naturalizzano in un paese straniero.

Invero l'acquisizione della cittadinanza dello Stato di emigrazione costituisce oggi di frequente, e specie nei paesi non europei, una condizione imprescindibile per consentire all'interessato di integrarsi nella vita economica, sociale e politica di detto Stato.

Peraltro, l'articolo 8, primo comma, della legge n. 555 del 1912, prevede la perdita della cittadinanza italiana per chi acquisti spontaneamente una cittadinanza straniera.

Ne risulta che il cittadino emigrato all'estero, viene spesso a trovarsi di fronte ad un dilemma tra le sue esigenze di vita nel paese straniero, condizionate dall'acquisto della cittadinanza dello stesso, e il desiderio di mantenere « oltre a legami di natura sentimentale ed affettiva, legami giuridici con la patria di origine », come si è espresso il CCIE in una mozione del luglio 1973.

Il legislatore del 1912 non era stato alieno dal considerare questi fattori, ma aveva risolto il problema esclusivamente attraverso il meccanismo del riacquisto automatico e immediato della cittadinanza italiana perduta qualora l'interessato ritorni in patria e vi stabilisca la propria residenza (articolo 9 della legge vigente), ricollegando così esclusivamente il vincolo della cittadinanza alla reintegrazione di colui che l'aveva perduta nell'ambito sociale italiano.

Ma tale soluzione non si è rivelata delle più idonee se coloro che si sono trasferiti all'estero hanno per la gran parte evitato, nei limiti del possibile, l'acquisizione della cittadinanza dello Stato di accoglimento proprio per non incorrere nella perdita della cittadinanza italiana. Ciò significa che il riacquisto della stessa in occasione dello eventuale ritorno è considerato garanzia del tutto insufficiente e ciò anche perché troppe volte sottoposta ad ingiustificate procedure di attesa per difficoltà di documentazione o per divergenze nella interpretazione della norma.

Comunque sta il fatto che un imponente numero di italiani emigrati, anche da molti anni e da generazioni, ha conservato la cittadinanza italiana; il che nel passato, almeno in taluni paesi, non ha costituito un

ostacolo rilevante al loro insediamento. Ma ciò appare sempre meno possibile nell'attuale evoluzione politica di molti Stati, che tendono ad accentuare l'esigenza di una totale integrazione dello straniero che ivi sia stabilito permanentemente, condizionando all'acquisto della cittadinanza il godimento di tutta una serie di diritti, per altro essenziali per lo svolgimento di molte attività e, talora, facendo dipendere dalla naturalizzazione la stessa permanenza nel paese di immigrazione.

In mancanza di alternative, l'emigrato è quindi costretto a naturalizzarsi; e, con ciò, viene a perdere ogni vincolo giuridico con l'Italia.

Il desiderio di evitare questa univoca conseguenza ha portato alla stipulazione del noto accordo con l'Argentina, che consente, in tali casi, la conservazione della cittadinanza italiana, pur restandone sospesi i diritti inerenti finché l'italiano risiede nell'altro paese.

Tuttavia il problema deve essere affrontato su di un piano generale, come è avvenuto di recente in Francia, sotto l'impulso delle medesime esigenze e su richiesta degli emigrati nel seno del consiglio dei francesi all'estero.

Del resto, il principio affermato in Francia con la legge n. 73/42 del 9 gennaio 1973, per cui la perdita della cittadinanza francese, in caso di acquisto volontario della cittadinanza straniera dipende da dichiarazione espressa dall'interessato, negandosi così ogni automatismo nella perdita, trova rispondenza già nella più antica legislazione di altri importanti paesi europei, come la Svizzera e la Gran Bretagna.

Esso assume ancor maggiore importanza attualmente, se si tiene conto dell'esigenza di assicurare in molte circostanze una adeguata tutela dei membri delle nostre comunità all'estero, che non sarebbe possibile laddove essi avessero perduto la cittadinanza italiana.

Si consideri, ad esempio, che tutta la legislazione a favore dei profughi è esclusivamente applicabile a coloro che, al momento del rimpatrio, sono in possesso della cittadinanza italiana; ne consegue che gli ex cittadini naturalizzati nello Stato che sono costretti a lasciare per eventi eccezionali e che, ritornando in Italia, hanno diritto a riacquistare la cittadinanza, non possono però avvalersi delle provvidenze a favore dei profughi per il fatto che il riac-

quisto stesso è successivo al rientro in patria. Ben diversa sarebbe la loro situazione se avessero potuto conservare la loro cittadinanza italiana.

A tale problema, emerso in modo particolare nell'ottava sessione del comitato consultivo degli italiani all'estero tenuta a Roma l'11-12-13 luglio 1973, il Ministero degli esteri, direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali, ha dato seguito, con opportuni elementi di documentazione e con uno studio particolareggiato elaborato dall'esperto giuridico della direzione stessa che sostanzialmente concordava nel ritenere che le innovazioni richieste sarebbero potute essere realizzate con alcune modifiche della già citata legge n. 555.

Per raggiungere il fine voluto è infatti sufficiente modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge vigente nel senso indicato all'articolo 1 della proposta che segue.

Tale norma non influirebbe, ovviamente, sull'applicazione nei confronti degli Stati europei (nei riguardi dei quali, per altro, il problema di fondo non si pone) della convenzione di Strasburgo del 1963 sull'eliminazione dei casi di cittadinanza plurima, la cui efficacia andrebbe salvaguardata con apposita previsione normativa di carattere generale nel contesto della nuova legge (articolo 7).

Al fine di facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana dovrebbe modificarsi, come indicato nell'articolo 8 della nostra proposta, il paragrafo 2 dell'articolo 9 della legge vigente, nel senso che detto riacquisto non dipenda da una rinuncia alla cittadinanza dello Stato straniero ma piuttosto dalla dichiarazione di voler riacquistare quella italiana.

Una norma transitoria dovrebbe poi regolare la situazione di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione all'estero prima dell'entrata in vigore della proposta nuova legislazione. All'articolo 5 del progetto riportato di seguito si prevede, al riguardo, di accordare loro la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana perduta, tramite semplice dichiarazione, limitando però l'esercizio di tale diritto ad un periodo di due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa: il che appare sufficiente per consentire agli interessati di determinare coscientemente la propria volontà al riguardo.

Un diverso problema si pone in materia di cittadinanza per quanto riguarda lo

status della donna sposata dopo le modifiche subite dalla nostra legislazione per effetto della riforma del diritto di famiglia.

Invero, se il nuovo articolo 143-ter, introdotto nel codice civile a seguito della legge 19 maggio 1975, n. 151, ha consentito alla cittadina che sposa lo straniero di conservare la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, nulla è stato innovato per quanto riguarda la situazione della straniera che sposi un italiano.

Sembra opportuno che i due casi, quello della cittadina che sposa uno straniero e quello della straniera che sposa un cittadino, debbano essere considerati, dal profilo dello *status civitatis* dell'interessata, in modo analogo.

In tal senso viene proposto, all'articolo 3 del nostro progetto, che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte della straniera che sposi un italiano e il cui marito divenga italiano per naturalizzazione dipenda da una sua espressa dichiarazione di volontà. Il che comporta altresì, come previsto all'articolo 4 del progetto, la totale abrogazione dell'articolo 11 della legge vigente rimasto in vigore per la parte che riguarda il caso qui contemplato.

Infine, appare altresì opportuno regolare il problema del riacquisto della cittadinanza da parte dell'italiana che l'abbia perduta

per effetto della rinuncia avvenuta in occasione del matrimonio. Al riguardo, l'articolo 3 della proposta che segue precisa che il riacquisto della cittadinanza italiana è possibile in virtù dell'articolo 9 della legge n. 555: senza tale precisazione l'ex cittadina non potrebbe riacquistare la cittadinanza italiana che nella sola ipotesi in cui il marito si naturalizzasse. In materia, poi, viene ulteriormente previsto che il riacquisto della cittadinanza italiana per la vedova o la divorziata (ancorché il divorzio non sia stato deliberato in Italia — come è invece attualmente richiesto dalla giurisprudenza — aggravando ulteriormente le condizioni del riacquisto della cittadinanza), sia possibile mediante sua dichiarazione di volontà a prescindere dalla condizione prevista dalla legge n. 555 che essa stabilisca la propria residenza in Italia: ciò risolverebbe varie difficoltà riscontrate in applicazione della legge vigente, tenuto conto che nelle ipotesi di vedovanza o divorzio, la causa essenziale che ha portato alla decisione di rinunciare alla cittadinanza, il matrimonio con uno straniero, è venuta meno.

Una norma transitoria regola, anche per quanto riguarda la condizione della donna agli effetti qui considerati, le situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo: « chi avendo acquistato volontariamente o senza concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera dichiara espressamente di voler rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca od abbia stabilito all'estero la propria residenza ».

ART. 2.

Al paragrafo 2 dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole « se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene » sono sostituite dalle seguenti: « se dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ».

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è così modificato: « La donna straniera che sposa un cittadino o il cui marito divenga italiano acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso. La conserva anche la vedova o se il matrimonio sia stato altrimenti sciolto, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, dichiara di voler rinunciare alla cittadinanza italiana e acquisti o posseda una cittadinanza straniera.

La donna che ha perduto la cittadinanza italiana avendo ad essa rinunciato ai sensi dell'articolo 143-ter del codice civile, può riacquistarla in applicazione dell'articolo 9 ed anche senza stabilire la residenza in Italia se vedova o se il matrimonio sia stato altrimenti sciolto ancorché con pronunzia giudiziaria straniera ».

ART. 4.

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

ART. 5.

Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge chi ha perduto la cittadinanza italiana per effetto dell'articolo 8, primo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, può riacquistarla, anche se residente all'estero, mediante dichiarazione rilasciata alle autorità italiane competenti.

ART. 6.

Possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 3 le donne che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio o perché il marito è divenuto italiano; a tal fine esse dovranno effettuare, dinanzi alle autorità italiane competenti, una dichiarazione tendente alla rinunzia alla cittadinanza italiana.

ART. 7.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di cittadinanza contenute negli accordi internazionali conclusi dall'Italia.